

Repertorio n. 15332

Raccolta n. 7185

Determina di modifica di statuto**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2026 (duemila ventisei)

il giorno 4 (quattro)

del mese di giugno.

In Milano, nel mio studio in piazza Velasca n. 4.

Avanti a me Gabriella Quatraro, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano è comparsa la signora:

- **Galateri di Genola e Suniglia Elena**, nata a Torino il 22 febbraio 1980, domiciliata per la carica di cui *infra* a Milano, via Barozzi n. 7, codice fiscale: GLT LNE 80B62 L219N, cittadina italiana,

la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio del Consiglio Direttivo e come tale in legale rappresentanza e nell'interesse dell'Associazione non riconosciuta e di nazionalità italiana: ----

“Idee Migranti Onlus”

con sede in Milano, via Barozzi n. 7, costituita con atto in autentiche notaio in Milano Ubaldo La Porta in data 6 aprile 2006 repertorio n. 21095 e in data 19 aprile 2006 repertorio 21170/9416, registrato a Milano 4 in data 9 maggio 2006, codice fiscale: 97435550153, già iscritta all'Anagrafe delle Onlus della Regione Lombardia.

Comparsa della cui identità personale io Notaio sono certo. ----

Premesso che

- con delibera dell'assemblea degli associati in data 10 marzo 2026 di cui a mio verbale in pari data n. 15132/7081 di repertorio, registrato a Milano DP 2 il giorno 11 marzo 2026 al n. 22982 serie 1T, l'Associazione predetta ha deliberato, tra l'altro ed in particolare, di voler **assumere la qualifica di Ente di Terzo Settore** ai sensi del D. Lgs 117/2017, modificando conseguentemente la denominazione in **“Idee Migranti ETS”** e modificando il proprio statuto al fine di adeguarlo al Codice del Terzo Settore;

- in esito al processo di verifica il RUNTS, con comunicazione (fascicolo n. 8.5/2026/384) inviata a mezzo posta elettronica certificata in data 14 aprile 2026, ha richiesto alcune modifiche allo statuto approvato con la suddetta delibera del 10 marzo 2026, ed in particolare agli articoli 5, 7 e 12 in maniera tale da renderli maggiormente aderenti ai principi del CTS, e più nello specifico al principio di democraticità, richiedendo a tal fine *“di modificare gli articoli statutari richiamati al fine di garantire a tutti gli associati – indipendentemente dalle categorie di appartenenza e dall'età – i medesimi diritti”*;

- la comparsa, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, in occasione della sopraccitata assemblea di adeguamento è stata delegata ad apportare allo statuto eventuali modifiche richieste ai fini dell'iscrizione nei competenti Registri;

tutto ciò premesso

la comparsa **Galateri di Genola e Suniglia Elena**, nella sua veste sopra citata e come meglio in atti delegata

dichiara

di adeguare lo statuto dell'Associazione alle richieste degli uffici competenti ai fini dell'iscrizione dell'ente nel Registro Unico del Terzo Settore e, quindi, di modificare gli articoli **5** (cinque), **7** (sette) e **12** (dodici) dello statuto

Registrato all'Agenzia
delle Entrate Milano - DP II
il giorno 04 giugno 2026
Serie 1T
al n. 55800
esatti
euro

associativo che vengono quindi ad assumere il seguente tenore letterale: -----

“ASSOCIATI

Art. 5 I soci (o Associati) dell'Associazione si distinguono in: -----

A. Soci fondatori; -----

B. Soci ordinari; -----

C. Soci onorari. -----

Sono soci fondatori tutti coloro che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo dell'Associazione. Essi hanno il compito di stabilire gli indirizzi dell'attività dell'Associazione, di vigilare sul perseguimento dell'attività sociale, e di garantire il rispetto del presente statuto. -----

Sono soci ordinari coloro che, siano essi persone fisiche o giuridiche, enti ed associazioni, avendo preso visione dello statuto, concordino con le sue finalità e si impegnano a promuoverne il perseguimento. -----

L'ammissione, previa domanda scritta dei richiedenti, viene deliberata dal Consiglio Direttivo e diventerà definitiva a seguito del versamento delle quote associative. -----

I soci onorari sono scelti tra le personalità italiane e straniere che si sono distinte nel campo della cooperazione internazionale con I Paesi in Via di Sviluppo. Possono essere soci onorari anche personalità della cultura, dello spettacolo e dello sport disposte a concedere l'uso della propria immagine per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione. I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo. -----

Tutti gli Associati hanno diritto di voto in Assemblea e possono essere eletti alle cariche sociali; gli Associati minorenni potranno esercitare il diritto di voto a mezzo degli esercenti la responsabilità genitoriale. -----

Ogni Associato in sede di Assemblea può farsi delegare da altro socio. I soci onorari possono essere presenti alle Assemblee ma senza diritto di voto. -----

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione. -----

La qualità di socio si perde: -----

a. per comportamento che rechi danno all'associazione o sia contrario a quanto espresso dal presente Statuto; -----

b. per dimissioni; -----

c. per decesso. -----

L'ammissione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere motivata in caso di rigetto. Si applicano gli articoli 23 e 24 del Codice del Terzo Settore. -----

Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il richiedente può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera nella prima convocazione utile.”; -----

“Art. 7 - Il Consiglio Direttivo L'Associazione è amministrata e gestita da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove persone nominate dall'Assemblea Generale con le maggioranze di cui infra. *La maggioranza dei componenti del Consiglio deve essere scelta tra gli Associati. I componenti del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea Generale degli Associati.* -----

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni, e scade con l'assemblea che approva il bilancio relativo al secondo esercizio; al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. -----

Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano a mancare durante l'esercizio

sociale, il Presidente convocherà senza indugio e con la massima urgenza l'Assemblea Generale affinché deliberi la nomina dei componenti mancanti del Consiglio Direttivo, i quali, una volta accettata la carica, resteranno in carica per lo stesso periodo degli altri Consiglieri già eletti. Qualora, tuttavia, venga a mancare durante l'esercizio sociale la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo dovrà ritenersi decaduto e l'Assemblea Generale, convocata con la massima urgenza del Presidente pro tempore, dovrà ricostituire il Consiglio Direttivo. -----

Il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di esperti affidando loro incarichi di consulenza e di assistenza tecnica, con la qualifica di "consulenti". Essi cooperano al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e possono essere retribuiti per il lavoro svolto e per ogni loro impegno professionale. -----

Il Consiglio Direttivo eleggerà, anche al suo esterno, commissioni di lavoro e gruppi di studio che svolgano compiti concreti per raggiungere gli scopi dell'Associazione.”; -----

“Art. 12 - L'Assemblea Generale L'Assemblea Generale è costituita da tutti gli Associati e viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno. -----

La convocazione dell'Assemblea e l'ordine del giorno saranno comunicati ai soci con almeno 8 (otto) giorni di anticipo, mediante invito in forma scritta (inclusa trasmissione a mezzo telefax o e-mail) o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 3 (tre) giorni. L'avviso di convocazione può prevedere che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. -----

Ogni Associato ha diritto ad un voto dal momento della sua iscrizione nel registro degli Associati. Ogni Associato potrà farsi rappresentare da altro Associato mediante delega scritta. Ogni Associato non può essere portatore di più di tre deleghe. -----

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni: -----

a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; -----

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione; -----

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. -----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o in assenza anche di quest'ultimo dalla persona designata dagli intervenuti, assistito da un segretario, eletto dall'assemblea. -----

L'Assemblea è validamente costituita e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti gli associati, tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, se nominato. -----

In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la maggioranza dei soci, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Sia in prima sia in seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi.

Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei consiglieri, questi non hanno diritto di voto. -----

Per le deliberazioni concernenti la modifica dello statuto, occorre il voto favorevole dei due terzi degli Associati, e per quelle relative lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, sia in prima sia in seconda convocazione. -----

Le votazioni delle assemblee avvengono sempre in modo palese. -----

Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario della riunione. -----

L'Assemblea, fatte comunque salve le competenze inderogabili di legge: -----

a) elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione; -----

b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo); -----

c) approva i regolamenti interni; -----

d) effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali; -----

e) delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento con conseguente devoluzione del patrimonio, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione; -----

f) previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo; -----

g) nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ove necessario per legge o ritenuto comunque opportuno dall'Assemblea medesima; -----

i) delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci o di rigetto della domanda di ammissione; -----

j) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti.”; -----

fermo ed invariato il resto dello statuto. -----

La comparente mi consegna così il testo di statuto aggiornato che allego **sotto "A.** -----

Spese e tasse del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico della Associazione, fatta precisazione che il presente atto è esente da imposta di bollo e non sconta l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dei commi 3 e 5 dell'articolo 82 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, in quanto avente scopo di adeguare lo statuto a modifiche o integrazioni normative. ----

Del presente ho dato lettura alla comparente che lo approva e con me lo sottoscrive ad ore 11.30 (undici e trenta), omessa per sua volontà la lettura dell'allegato. -----

Consta di tre fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine nove e sin qui della decima. -----

F.TO Elena Galateri di Genola e Suniglia -----

F.TO Gabriella Quatraro -----

Allegato "A" al n. 15332/7185 di Repertorio**STATUTO DI ASSOCIAZIONE IDEE MIGRANTI ETS****DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE, DURATA**

Art. 1 È costituita un'Associazione denominata "**Idee Migranti ETS**".

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, una volta iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), utilizzerà l'acronimo "ETS" nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale e non ha scopo di lucro. Essa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, con particolare riferimento alla promozione dell'empowerment femminile, dell'inclusione sociale e lavorativa e dell'autonomia economica delle donne in condizioni di svantaggio.

L'Associazione opera prevalentemente nel settore della promozione dell'empowerment femminile, con l'obiettivo di favorire l'inclusione sociale e lavorativa, l'autonomia economica e la promozione sociale delle donne, in particolare di quelle che si trovano in condizioni di svantaggio sociale, economico, culturale o territoriale, sia in Italia sia all'estero.

In tale ambito, l'Associazione attribuisce un ruolo qualificante e caratterizzante alle iniziative di microimprenditorialità femminile, considerate uno degli strumenti privilegiati per il rafforzamento delle competenze, dell'autonomia economica e della partecipazione attiva delle donne alla vita economica e sociale, senza che ciò escluda o limiti lo svolgimento di ulteriori attività coerenti con le finalità associative.

Art. 3 Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione svolge, in via principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 117/2017:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e formativa, anche a favore di adulti, con particolare attenzione alle competenze linguistiche, professionali, imprenditoriali e digitali (art. 5 comma 1 **lettera d**);

b) cooperazione allo sviluppo, con particolare riferimento a progetti di empowerment economico e sociale delle donne (art. 5 comma 1 **lettera n**);

c) organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, incluse iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione sui temi della parità di genere, dell'inclusione e del contrasto alle discriminazioni (art. 5 comma 1 **lettera i**);

d) beneficenza, sostegno e accompagnamento a favore di donne e comunità in condizioni di svantaggio (art. 5 comma 1 **lettera u**);

e) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali, con specifico riferimento alla parità di genere e alla non discriminazione (art. 5 comma 1 **lettera w**);

f) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore

operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (art. 5 comma 1 **lettera o**). --- In coerenza con le attività di interesse generale sopra indicate, l'Associazione potrà in particolare: -----

- progettare e realizzare iniziative di microimprenditorialità femminile, anche in forma individuale o collettiva, attraverso percorsi di accompagnamento, mentoring, tutoring e supporto allo sviluppo di attività economiche sostenibili;
- promuovere e realizzare percorsi formativi finalizzati all'acquisizione di competenze tecniche, professionali, imprenditoriali e digitali; -----
- progettare e realizzare percorsi di apprendimento linguistico di italiano L2, anche in collaborazione con enti accreditati, finalizzati al conseguimento di certificazioni linguistiche riconosciute; -----
- sostenere percorsi di inclusione sociale e lavorativa di donne migranti, rifugiate o richiedenti protezione internazionale; -----
- favorire la nascita e il rafforzamento di attività economiche ispirate alle tradizioni artigianali, culturali e produttive locali, nonché a modelli di innovazione sociale e sviluppo sostenibile; -----
- realizzare studi, ricerche, eventi, seminari, workshop e iniziative culturali coerenti con le finalità associative. -----

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività principali, secondo i criteri e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio. -----

Art. 4 L'Associazione ha sede in Milano. -----

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48, del D. Lgs. 117/2017. -----

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti con deliberazione dell'Assemblea, sia in Italia che all'estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Associazione stessa. -----

ASSOCIATI

Art. 5 I soci (o Associati) dell'Associazione si distinguono in: -----

- A. Soci fondatori; -----
- B. Soci ordinari; -----
- C. Soci onorari. -----

Sono soci fondatori tutti coloro che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo dell'Associazione. Essi hanno il compito di stabilire gli indirizzi dell'attività dell'Associazione, di vigilare sul perseguimento dell'attività sociale, e di garantire il rispetto del presente statuto. -----

Sono soci ordinari coloro che, siano essi persone fisiche o giuridiche, enti ed associazioni, avendo preso visione dello statuto, concordino con le sue finalità e si impegnano a promuoverne il perseguimento. -----

L'ammissione, previa domanda scritta dei richiedenti, viene deliberata dal Consiglio Direttivo e diventerà definitiva a seguito del versamento delle quote associative. -----

I soci onorari sono scelti tra le personalità italiane e straniere che si sono distinte nel campo della cooperazione internazionale con I Paesi in Via di Sviluppo. Possono essere soci onorari anche personalità della cultura, dello spettacolo e dello sport disposte a concedere l'uso della propria immagine per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione. I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo. -----

Tutti gli Associati hanno diritto di voto in Assemblea e possono essere eletti alle cariche sociali; gli Associati minorenni potranno esercitare il diritto di voto a mezzo degli esercenti la responsabilità genitoriale. -----

Ogni Associato in sede di Assemblea può farsi delegare da altro socio. I soci onorari possono essere presenti alle Assemblee ma senza diritto di voto. -----

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione. -----

La qualità di socio si perde: -----

a. per comportamento che rechi danno all'associazione o sia contrario a quanto espresso dal presente Statuto; -----

b. per dimissioni; -----

c. per decesso. -----

L'ammissione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere motivata in caso di rigetto. Si applicano gli articoli 23 e 24 del Codice del Terzo Settore. -----

Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il richiedente può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera nella prima convocazione utile. -----

----- **VOLONTARI** -----

Art. 5-bis I volontari svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito. Ai volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono vietati rimborsi spese forfettari. -

ORGANI

Art. 6 – Organi Associazione Gli organi dell'Associazione sono: -----

a. il Consiglio Direttivo; -----

b. il Presidente; -----

c. il Vice-Presidente; -----

d. l'Assemblea Generale; -----

e. il Tesoriere. -----

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito. -----

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo L'Associazione è amministrata e gestita da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove persone nominate dall'Assemblea Generale con le maggioranze di cui infra. La maggioranza dei componenti del Consiglio deve essere scelta tra gli Associati. I componenti del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea Generale degli Associati. -----

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni, e scade con l'assemblea che

approva il bilancio relativo al secondo esercizio; al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. -----

Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano a mancare durante l'esercizio sociale, il Presidente convocherà senza indugio e con la massima urgenza l'Assemblea Generale affinché deliberi la nomina dei componenti mancanti del Consiglio Direttivo, i quali, una volta accettata la carica, resteranno in carica per lo stesso periodo degli altri Consiglieri già eletti. Qualora, tuttavia, venga a mancare durante l'esercizio sociale la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo dovrà ritenersi decaduto e l'Assemblea Generale, convocata con la massima urgenza del Presidente pro tempore, dovrà ricostituire il Consiglio Direttivo. -----

Il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di esperti affidando loro incarichi di consulenza e di assistenza tecnica, con la qualifica di "consulenti". Essi cooperano al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e possono essere retribuiti per il lavoro svolto e per ogni loro impegno professionale. -----

Il Consiglio Direttivo eleggerà, anche al suo esterno, commissioni di lavoro e gruppi di studio che svolgano compiti concreti per raggiungere gli scopi dell'Associazione. -----

Art. 8 – Riunioni e compiti del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o due dei suoi membri lo ritengano necessario. -----

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con avviso contenente l'ordine del giorno trasmesso, in via ordinaria, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione, mediante telefax o e-mail e, in via straordinaria, per urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima, mediante telefax o e-mail, o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. -----

Le riunioni sono valide se sono presenti (inclusa la presenza per via telefonica e/o in video conferenza come infra precisato) la maggioranza dei membri in carica e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o da un consigliere designato dai presenti. -----

Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, se nominato. -----

Le deliberazioni consiliari sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà dei consiglieri presenti. -----

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione alle condizioni previste per le assemblee al successivo articolo 12. -----

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal soggetto verbalizzante. -----

Il Consiglio Direttivo ha il compito di assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione ed in particolare di: -----

- a) deliberare sulle questioni di amministrazione e gestione; -----
- b) convocare le assemblee; -----
- c) deliberare su ammissione, recesso ed esclusione dei soci; -----
- d) redigere il bilancio consuntivo e, eventualmente, quello sociale nei casi previsti dalla legge; -----
- e) acquistare e alienare beni mobili e immobili; accettare eredità e legati; -----

- f) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi; -----
- g) negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento ed anche mediante prestazione di garanzie a favore dell'Associazione; -----
- h) decidere la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare o procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti; -----
- i) costituire e/o aderire ad associazioni, fondazioni, società, associazioni temporanee, joint ventures, consorzi, reti, sottoscrivere protocolli d'intesa e in generale porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi; -----
- j) conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari;
- k) definire le attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017; -----
- l) deliberare su qualsiasi questione sottoposta al suo esame dal Presidente o che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi. -----

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge. -----

Art. 9 - Il Presidente Il Presidente dell'Associazione è nominato nell'atto costitutivo o, successivamente, a maggioranza dai consiglieri, tra i membri del Consiglio Direttivo; dura in carica due anni e può essere riconfermato. -----

Il consiglio può delegare al Vicepresidente o a uno o più consiglieri permanentemente alcune e solo temporaneamente tutte le proprie funzioni. -

Art. 10 - Compiti del Presidente Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi, anche in giudizio, con potere di firma libera all'esterno. -----

Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento di tutte le attività dell'Associazione. -----

È sua competenza tenere i contatti sia con i consulenti tecnici, sia con i dipendenti e i collaboratori che prestano la loro opera per l'Associazione. ----

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati, ne controlla eventuali deleghe e il diritto di partecipazione, nomina un segretario, cura la stesura del verbale che sottoscrive insieme al segretario. Il Presidente può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti. -----

Art. 11 - Il Vice-Presidente Il Consiglio Direttivo nomina tra i Consiglieri il Vice-Presidente che dura in carica quanto il Consiglio stesso. -----

Il Vice-Presidente può, in caso di assenza o impedimento del Presidente, convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale e, negli stessi casi, rappresentare l'associazione all'esterno. -----

Art. 12 - L'Assemblea Generale L'Assemblea Generale è costituita da tutti gli Associati e viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno. -----

La convocazione dell'Assemblea e l'ordine del giorno saranno comunicati ai soci con almeno 8 (otto) giorni di anticipo, mediante invito in forma scritta

(inclusa trasmissione a mezzo telefax o e-mail) o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 3 (tre) giorni. L'avviso di convocazione può prevedere che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. -----

Ogni Associato ha diritto ad un voto dal momento della sua iscrizione nel registro degli Associati. Ogni Associato potrà farsi rappresentare da altro Associato mediante delega scritta. Ogni Associato non può essere portatore di più di tre deleghe. -----

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni: -----

a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; -----

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione; -----

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. -----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o in assenza anche di quest'ultimo dalla persona designata dagli intervenuti, assistito da un segretario, eletto dall'assemblea. -----

L'Assemblea è validamente costituita e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti gli associati, tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, se nominato. -----

In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la maggioranza dei soci, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Sia in prima sia in seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi. Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei consiglieri, questi non hanno diritto di voto. -----

Per le deliberazioni concernenti la modifica dello statuto, occorre il voto favorevole dei due terzi degli Associati, e per quelle relative lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, sia in prima sia in seconda convocazione. -----

Le votazioni delle assemblee avvengono sempre in modo palese. -----

Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario della riunione. -----

L'Assemblea, fatte comunque salve le competenze inderogabili di legge: ----

a) elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione; -----

b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo); -----

c) approva i regolamenti interni; -----

d) effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali; ----

e) delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento con conseguente devoluzione del patrimonio, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione; -----

- f) previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo; -----
- g) nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ove necessario per legge o ritenuto comunque opportuno dall'Assemblea medesima; -----
- i) delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci o di rigetto della domanda di ammissione; -----
- j) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti. -----

Art. 13 - Organo di Controllo L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). L'Assemblea può comunque procedere alla nomina anche al di fuori dei casi di obbligatorietà. -----

L'Organo di Controllo può essere monocratico, oppure collegiale, composto da tre membri effettivi. -----

I componenti dell'Organo di Controllo devono possedere i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c.; si applica l'art. 2399 c.c. In caso di organo collegiale, almeno un componente deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali. -----

L'Organo di Controllo ha le funzioni previste dall'articolo 30 del CTS ed in particolare: -----

- a. vigila sull'osservanza della legge e dello statuto; -----
- b. vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; -----
- c. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; -----
- d. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; -----
- e. attesta che il bilancio sociale, ove obbligatorio, sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali. -----

L'Organo di Controllo esercita inoltre la revisione legale dei conti nei casi previsti dall'art. 31 CTS, qualora non sia nominato un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. -----

I componenti dell'Organo di Controllo restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. -----

Art. 13-bis – Il Revisore legale dei Conti L'Associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. ----

Il Revisore Legale dei Conti ha le funzioni previste all'art. 31 CTS ed in particolare: -----

- a. esercita la revisione legale dei conti ai sensi del D. Lgs. 39/2010; -----
- b. verifica la regolare tenuta della contabilità; -----
- c. esprime apposita relazione sul bilancio di esercizio. -----

Il Revisore resta in carica tre esercizi ed è rieleggibile. -----

Il Revisore può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. -----

Art. 14 - Il Tesoriere Il Tesoriere, nominato dai consiglieri tra i membri del Consiglio Direttivo, cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo

accompagnandoli da apposita relazione. -----

PATRIMONIO -----

Art. 15 Il patrimonio dell'Associazione è costituito: -----

- a. dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b. da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio; -----
- c. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. -----

Le entrate dell'Associazione sono costituite: -----

- a. dalle quote associative; -----
- b. da liberalità e/o sovvenzioni di enti pubblici, persone fisiche, persone giuridiche, agenzie internazionali, associazioni e fondazioni, governi locali; -
- c. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale, sempre prodotta nel chiaro perseguimento del fine umanitario dell'Associazione, quali ad esempio fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore. -----

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

BILANCIO ED UTILI -----

Art. 16 L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno a partire da quello relativo all'anno di costituzione. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci. -----

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre. -----

Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore. -----

Nei casi consentiti dalla legge, può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa. -----

Il bilancio, ove previsto, è depositato presso il RUNTS. -----

I bilanci, con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedono.

Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio associativo, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto durante la vita dell'Associazione ai sensi dell'art. 8 del Codice del Terzo Settore, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e conseguentemente saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dall'Associazione per i fini perseguiti. -----

LIBRI SOCIALI -----

Art. 16-bis L'Associazione deve tenere: -----

- a. il libro degli associati (o soci); -----
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; -----
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; -----
- d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, ove nominato. -----

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

Il libro di cui alla lettera d), ove istituito, è tenuto a cura dell'Organo di

Controllo. -----
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente, secondo modalità tali da non ostacolare il regolare svolgimento dell'attività associativa. -----

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE -----

Art. 17 In ogni caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, secondo quanto deliberato dall'Assemblea, ad altri Enti del Terzo Settore previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. -----

NORMA DI CHIUSURA -----

Art. 18 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del D. Lgs. 117/2017 e, in quanto compatibili, del Codice Civile.
F.TO Elena Galateri di Genola e Suniglia -----
F.TO Gabriella Quatraro -----

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23 Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, firmato come per legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23 Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, firmato come per legge, che si rilascia per gli usi consentiti.